



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA**

RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Marco Gambardella;

esaminati gli atti del procedimento penale n. *omissis*, iscritto a carico di:
omissis;

per la seguente ipotesi di reato:

delitto p. e p. dagli artt. 56 e 624 bis c.p.

*Perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ponendo in essere le condotte di seguito descritte, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un imprecisato quantitativo di limoni, sottraendoli alla legittima proprietaria *omissis*; in particolare il *omissis* scavalcava la recinzione metallica dell'immobile di proprietà della predetta persona offesa e, utilizzando alcune cassette in legno quali recipienti, tentava di impossessarsi di alcuni limoni presenti nell'agrumeto di pertinenza del predetto immobile. L'azione criminosa non era portata a termine per cause indipendenti dalla volontà del *omissis* e, segnatamente, per l'intervento di *omissis* il quale, accortosi del tentativo di furto in atto, costringeva il *omissis* ad una repentina fuga.*

In Vieste, il 19.03.2020

con il presente atto propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia in data 12.11.2020, pervenuto alla Procura della Repubblica di Foggia in data 13.11.2020.

Con detto provvedimento il Giudice, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 416 e 417 c.p.p., disponeva la restituzione degli atti – con provvedimento vergato in calce alla richiesta ed emesso fuori udienza – in virtù della necessità di esercitare l'azione penale con citazione diretta a giudizio *ex art. 550 c.p.p.*

MOTIVI

L'impugnato provvedimento risulta viziato da abnormità, per le ragioni di seguito esposte.

1. In fatto.

La Procura della Repubblica di Foggia, con istanza del 10.11.2020, all'esito delle indagini preliminari, richiedeva al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia il rinvio a giudizio di *omissis*, imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.

Con provvedimento emesso in data 12.11.2020, il GUP disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto che per il reato contestato fosse necessario esercitare l'azione penale con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 c.p.p. Nel restituire gli atti del pubblico ministero, il Giudice indicava gli estremi di alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. sez. 4, n. 1792 del 16.10.2018; Cass. pen. sez. 5, n. 38743 del 10.07.2019) ed evidenziava come la necessità di procedere ai sensi dell'art. 550 c.p.p. permanesse anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 23.06.2017.

2. In diritto.

Preliminarmente, appare necessario rilevare che l'impugnato provvedimento risulta irrituale, in quanto emesso fuori udienza.

Nell'architettura normativa del codice di rito, il Legislatore non ha previsto la possibilità per il Giudice dell'udienza preliminare di emettere provvedimenti anticipati rispetto alla formale fissazione dell'udienza. Invero, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice è tenuto a fissare l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 418 c.p.p.

Sul punto, si è recentemente espressa la Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 23347 del 23.03.2017), che ha affermato – conformemente alla granitica elaborazione giurisprudenziale: Sez. 4 n. 22859 del 04.02.2004 – la illegittimità dei provvedimenti emessi dal giudice dell'udienza preliminare “de plano”, fuori dall'udienza e in assenza di contraddittorio tra le parti.

Del resto, con precipuo riferimento al controllo sulle modalità di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, l'art. 33 *sexies* c.p.p. opera un espresso riferimento alla verifica del giudice “*nell'udienza preliminare*”.

Tanto premesso in ordine alla evidente irritalità (illegittimità) dell'impugnato provvedimento, appare necessario evidenziare la sussistenza della rilevata abnormità (concetto, come è noto, radicalmente diverso).

Nel tempo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23.06.2017, la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 6 n. 29815 del 24.04.2012; Sez. 5 n. 3807 del 28.11.2017) ha costantemente ribadito che per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo, previsti dall'art. 624 bis c.p., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., atteso che la mancata espressa previsione di tali fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma del codice di rito è da ricondursi unicamente a un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, in considerazione del fatto che il delitto di furto aggravato ex art. 625 c.p. risulta inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni.

A seguito della modifica dell'art. 624 bis c.p., operata dalla legge n. 103 del 23.06.2017 (richiamata dal GUP di Foggia nell'impugnato provvedimento), sono venuti a mutare i minimi edittali previsti per il furto in abitazione non aggravato (comma 1: da uno a tre anni di reclusione) e per il furto in abitazione aggravato (comma 2: da tre a quattro anni di reclusione); sono invece rimasti immutati i massimi edittali. In virtù di tale riscontrata permanenza dell'allineamento del massimo edittale previsto per le fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p. con la pena massima prevista per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 1792 del 16.10.2018) ha affermato il seguente principio di diritto:

“Anche a seguito delle modifiche recate all'art. 624 bis c.p. dalla legge 23.06.2017, n. 103, il P.M. deve esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio e non con la richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari di rinvio a giudizio dell'imputato”.

Nel giungere a tale conclusione, la Quarta Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha analizzato le ulteriori modifiche introdotte dalla L. 103 del 23.06.2017 all'art. 624 bis c.p. e segnatamente l'aggiunta di un ultimo comma nel quale si prevede il divieto di equivalenza e prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625 bis c.p., eventualmente concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 624 bis c.p. Tale modifica ha determinato una maggiore gravità del trattamento sanzionatorio disegnato dal Legislatore per il furto in abitazione rispetto a quello delle diverse ipotesi di furto riconducibili alle previsioni degli artt. 624 e 625 c.p. Ovvero di quella fattispecie che ha operato quale termine di raffronto, in grado di sostenere una interpretazione della norma processuale (art. 550 c.p.p.) in forza della quale anche ai delitti di furto in abitazione e furto con strappo si applica il modello di esercizio dell'azione penale rappresentato dalla citazione diretta a giudizio.

Ad avviso del Giudice di legittimità, le modifiche normative da ultimo riportate non sono sufficienti a ripudiare l'interpretazione elaborata nel precedente regime, per due ordini di motivi:

- la modifica normativa è intervenuta in presenza di un diritto vivente che sin dall'anno 2002 riconduce anche il furto di cui all'art. 624 bis c.p. alla previsione

di cui alla lettera f) dell'art. 550 co. 2 c.p.p. (“*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*”);

- la selezione dei reati operata con il comma 2 dell'art. 550 c.p. trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi, bensì (anche) da valutazioni di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa del sistema processuale. A tal proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha espressamente affermato che “*non sono limitate variazioni della pena che possono incidere su quelle valutazioni, aventi nel loro fuoco l'identità tipologica del reato (inteso come furto, indicato dall'art. 550 cod. proc. pen. nel genus con il richiamo dell'art. 625 cod. pen.)*”.

Orbene, ad avviso di questo P.M., il granitico orientamento autorevolmente espresso dalla elaborazione giurisprudenziale deve oggi essere rivalutato a seguito delle intervenute (recenti) modifiche normative.

L'art. 5 co. 1 lett. a) della legge 26.04.2019, n. 36 ha determinato una modifica rilevante della cornice edittale dei reati di cui all'art. 624 bis c.p.: in particolare, il Legislatore del 2019 ha modificato non solo i minimi edittali, bensì anche la pena massima prevista per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (da sei a sette anni di reclusione). A seguito di tale modifica normativa è venuto meno del tutto l'allineamento sanzionatorio posto a fondamento dell'indirizzo giurisprudenziale che, sin dall'anno 2002, ha ricondotto in via interpretativa l'art. 624 bis c.p. alla previsione di cui alla lettera f) dell'art. 550 co. 2 c.p.p.

La novella legislativa ha comportato una modifica del trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 624 bis c.p. estremamente rilevante, tale da consentire (*recte*, imporre) un mutamento di indirizzo giurisprudenziale: invero, la variazione della pena determinata dall'entrata in vigore dell'art. 5 co. 1 lett. a) della legge n. 36 del 26.04.2019 non può definirsi “*limitata*”, atteso che determina rilevanti conseguenze di natura sostanziale (ad esempio, i termini di prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157 c.p.) e processuale (si pensi ai termini di durata massima delle misure cautelari: art. 303 co. 1 lett. a n. 2 c.p.p.).

Le esposte considerazioni, ad avviso di questo P.M., non consentono di supportare ulteriormente una interpretazione estensiva del disposto di cui all'art. 550 co. 2 lett. f) c.p.p., che risulterebbe fondata (oggi) essenzialmente su valutazioni (mutuando quanto affermato dalla Suprema Corte) “*di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa*”, a discapito delle garanzie processuali dell'imputato.

Appare invero evidente come, diversamente opinando, si determinerebbe il venir meno della garanzia (per l'imputato) di un controllo “preliminare” da parte del Giudice sulla consistenza dell'accusa (nei termini elaborati dalla Consulta, sent. 31 del 02.04.1964), sulla base di una interpretazione giurisprudenziale sganciata (oggi) da un supporto normativo. Del resto, la lettera f) dell'art. 550 co. 2 c.p.p. opera espresso riferimento al “*furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice*”.

penale”, in tal modo raccordandosi alla rubrica dell’art. 624 c.p. (rubricato “Furto”) e al disposto di cui all’art. 625 c.p., il cui *incipit* recita: “*la pena per il fatto previsto dall’art. 624 c.p.*”.

Per le esposte ragioni, ad avviso di questo P.M. appare indispensabile rivalutare il costante insegnamento giurisprudenziale: in tale ottica, l’impugnato provvedimento non appare condivisibile.

Quanto alla sussistenza del profilo della abnormità, si evidenzia quanto segue.

Risulta ormai pacifico che devono qualificarsi *abnormi* i provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali tali che ne impediscono l’inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (Cass. Sez. Un., 9/7/97, *Quarantelli*, in Cassa. Pen. 1998, p. 60, n. 12). L’*abnormità* dell’atto processuale può dunque inerire tanto al profilo *strutturale* (se l’atto, per la sua singolarità, si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale) quanto a quello *funzionale* (se, viceversa, l’atto, pur non estraneo all’ordinamento, determini la stasi del procedimento con la conseguente impossibilità di proseguirlo). Ne deriva che l’anomalia in questione, in deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, può essere rimossa mediante ricorso in cassazione.

“Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un’anomalia genetica così radicale che, determinandone l’inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento” (v. sent. cit.).

Orbene, alla stregua di tali principi, indubbiamente è da qualificarsi *abnorme* il provvedimento emesso dal GUP nel caso di specie.

Invero, la decisione di restituzione degli atti al P.M. ha comportato una evidente stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo se non attraverso un intervento del Giudice di legittimità. A fronte del provvedimento impugnato, infatti, questo P.M., da un lato, non può reiterare la medesima richiesta di rinvio a giudizio (in ordine alla quale il Giudice si è già pronunciato nei termini già evidenziati), dall’altro non può emettere decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato, atteso che – per le ragioni esposte nel presente ricorso – si tratterebbe di un esercizio dell’azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato (sul punto, Cass. Sez. 5, sent. n. 38743 del 10.07.2019).

p.q.m.

Si richiede, pertanto, alla Corte Suprema di Cassazione di voler annullare con rinvio l'impugnato provvedimento del GUP presso il Tribunale di Foggia del 12.11.2020.

Foggia, lì 14.11.2020

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Marco Gambardella